

CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BOLOGNA.

CAPITOLATO SPECIALE

Cig n. _____

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto la concessione per la gestione dei distributori automatici di bevande ed alimenti presso le Sedi della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna (di seguito “Camera”) indicate più oltre ed include l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento delle apparecchiature nonché l’intervento su chiamata in caso di malfunzionamento o guasto, per la durata di anni cinque con decorrenza dal 01/01/2022. Al termine è prevista la possibilità, su richiesta della Camera, di una proroga motivata di anni uno.

I distributori automatici da installare sono quelli di seguito descritti:

- a. Palazzo della Mercanzia – piazza Mercanzia, 4 – Bologna**
 - N. 1 distributore di bevande calde;
 - N. 1 distributore misto di *snack* e bevande fredde;
 - N. 1 distributore di acqua microfiltrata.
- b. Palazzo Lepido, via Marco Emilio Lepido, 178 – Bologna**
 - N. 2 distributori di bevande calde;
 - N. 2 distributori di acqua microfiltrata;
 - N. 1 distributore misto di *snack* e bevande fredde.

Il numero e la tipologia dei distributori potrà essere variato su richiesta della Camera o su istanza motivata del concessionario, previa autorizzazione della Camera, alle medesime condizioni previste dal presente capitolato. La potenziale utenza è costituita dal personale camerale (n. 134 unità al momento dell’approvazione del capitolato) da

quello delle aziende operanti presso il Palazzo Lepido e dall'utenza che accede ai servizi ubicati presso le Sedi di cui sopra.

2. Caratteristiche delle apparecchiature

Le apparecchiature installate dovranno essere nuove di fabbrica e conformi alle normative sulla sicurezza e alla normativa CEE. I distributori potranno essere alimentati tramite l'impianto elettrico camerale ed allacciati alla rete idrica della Camera. In caso di interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica o dell'acqua la Camera non assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali danneggiamenti o deterioramenti delle apparecchiature o dei prodotti ivi contenuti.

Tutti i distributori dovranno essere dotati di gettoniera che accetta moneta da € 0,05 fino ad € 2,00 e rende il resto, nonché di lettore di chiave elettronica ricaricabile. La stessa chiave elettronica dovrà essere in grado di azionare tutti i distributori installati in entrambe le Sedi.

La consegna e la restituzione delle chiavi elettroniche dovrà avvenire rivolgendosi al personale addetto al rifornimento e manutenzione dei distributori automatici durante i periodi di loro presenza, almeno settimanali, presso le Sedi camerali, così come meglio specificato nel seguente punto 4. L'importo della cauzione per l'ottenimento e la restituzione di ciascuna chiave elettronica è pari ad € 5,00.

Dovrà inoltre essere implementata una funzionalità per il pagamento delle consumazioni tramite banconote da € 5,00, € 10,00 ed € 20,00 e sistemi telematici.

I distributori dovranno recare chiare informazioni sulla tipologia di prodotti erogati e sui relativi prezzi, che dovranno essere gli stessi con moneta/banconote, con chiave elettronica o con sistemi telematici.

Su ciascun distributore dovrà essere apposta una etichetta leggibile con l'indicazione della ragione sociale del concessionario ed il recapito telefonico del servizio di assistenza e rifornimento degli apparecchi da contattare in caso di segnalazioni di guasto, malfunzionamento o disservizio.

I distributori automatici di bevande calde e di acqua microfiltrata dovranno funzionare esclusivamente in modalità *plastic free*, erogando recipienti, contenitori e palettine in materiale non plastico.

L'installazione dei distributori dovrà essere effettuata dal concessionario a propria cura e spese, con allacciamento, effettuato a regola d'arte e certificato, alla rete elettrica ed all'impianto di erogazione dell'acqua della Camera. Le spese per i consumi elettrici ed idrici restano a carico della Camera. Al termine della concessione il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla disinstallazione e rimozione delle apparecchiature e alla rimessa in pristino dei luoghi in cui esse erano collocate.

3. Prodotti

Tutti i prodotti distribuiti dalle apparecchiature dovranno essere di primaria qualità ed in tutto rispondenti alle disposizioni di legge ed alle norme igieniche vigenti in materia. La Camera si riserva a proprio insindacabile giudizio di vietare la distribuzione di prodotti che ritenesse pregiudizievoli a qualsiasi titolo. Nello specifico i distributori dovranno erogare acqua refrigerata e non refrigerata frizzante, leggermente frizzante e liscia in bicchieri di carta o sfusa in contenitori forniti dall'utente (bicchieri, bottiglie da l. 0,5 e da l. 1), bibite in lattina da cl. 33, altre bevande in tetrapak da cl. 20 od in bottiglie PET da l. 0,5 o lattine da cl. 33, caffè in grani macinato all'interno degli apparecchi, anche in versione senza zucchero.

Dovrà essere assicurata nei distributori di *snack* la presenza di una varietà di prodotti dolci e salati, con almeno un prodotto per celiaci in ciascuna Sede. Tutti i prodotti dovranno essere in confezioni monoporzione recanti in etichetta tutte le indicazioni di legge.

I prezzi dei prodotti di riferimento non potranno essere superiori a quelli di cui all'allegato "1" al presente capitolato. Per i rimanenti prodotti, non inseriti nella lista di cui all'allegato "1", i prezzi potranno essere determinati con congruità dal concessionario. I prezzi di cui all'allegato "1" potranno essere variati nel corso della durata della concessione con le modalità di cui all'art. 6.

In ogni caso i prezzi praticati a parità di prodotto dovranno essere i medesimi in entrambe le Sedi camerali.

I distributori dell'acqua dovranno erogare acqua microfiltrata naturale, frizzante e leggermente frizzante. Ogni tipo di erogazione dovrà essere disponibile a temperatura ambiente e refrigerata, in contenitori degli utenti o in bicchieri forniti dal concessionario conformi ai criteri *plastic free*.

4. Caratteristiche del servizio

La Camera fornisce l'allacciamento alla rete elettrica ed idrica nei locali in cui sono collocati i distributori, nonché la pulizia degli stessi locali. Il concessionario deve provvedere alla pulizia degli apparecchi, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al rifornimento ed al controllo della qualità dei prodotti erogati con interventi con una frequenza minima di una volta alla settimana, da effettuarsi sempre nella fascia oraria 8.00-15.30, nelle giornate dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

In caso di chiamata per malfunzionamenti, guasti od altri disservizi che richiedano l'intervento del concessionario, tale intervento dovrà essere effettuato nel termine massimo di sei ore lavorative dalla chiamata, intendendosi come tali quelle ricomprese nella fascia oraria di cui sopra nelle giornate dal lunedì al venerdì, festivi esclusi (tra i giorni festivi è da annoverarsi il 4 ottobre di ogni anno, in quanto festa patronale della Città di Bologna).

5. Canoni, termini di pagamento e costo DUVRI

Il concessionario corrisponderà alla Camera a titolo di canone per l'utilizzo degli spazi e degli impianti dell'Ente una somma annuale corrispondente all'importo offerto in sede di procedura di affidamento, oltre ad I.V.A.. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, che sarà emessa annualmente entro il mese di febbraio a partire dal febbraio 2022.

Dall'importo del canone annuale dovrà essere detratta la somma relativa al costo a carico dell'Ente per la prevenzione dei rischi da interferenza, quantificata, sentito l'Ufficio Tecnico, Prevenzione e

Protezione di questo Ente camerale, in € 66,00 annui per ciascun apparecchio, oltre ad I.V.A. di legge.

Tutte le spese relative al contratto, inclusa l'imposta di bollo da corrispondere mediante apposizione di marche telematiche sul contratto MePA, sono a carico del concessionario, che dovrà fornire alla Camera di Commercio i codici numerici delle marche telematiche di cui sopra.

6. Variazioni nel corso del contratto e revisione prezzi

L'importo del canone corrisposto alla Camera dal concessionario potrà essere variato a partire dal secondo anno dietro richiesta inviata dalla Camera entro la fine di ciascun mese di febbraio in ragione del 75% della variazione dell'indice Istat FOI rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo è commisurato al numero degli apparecchi installati e sarà aumentato o ridotto proporzionalmente in caso di variazioni in aumento od in diminuzione di tale numero.

I prezzi praticati per alimenti e bevande non inclusi nella lista di prodotti di riferimento di cui all'allegato "1" possono essere variati con congruità dal concessionario. Quelli dei prodotti inclusi nella lista di cui sopra potranno invece essere modificati solo su autorizzazione concessa dalla Camera a proprio insindacabile giudizio, dietro richiesta motivata del concessionario.

7. Assicurazione

Il concessionario si obbliga a stipulare ed a mantenere valida per tutta la durata della concessione una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 a copertura dei danni eventualmente causati ai beni della Camera ed ai locali ove sono collocati i distributori automatici nonché a copertura di qualunque danno che gli utenti dovessero subire a seguito dell'utilizzo dei distributori automatici o del consumo degli alimenti e bevande in essi contenuti. Copia della polizza dovrà essere trasmessa alla Camera prima dell'installazione delle macchine.

8. Clausola di recesso anticipato

La Camera di Commercio di Bologna si riserva la facoltà di revocare in tutto od in parte la concessione oggetto del presente atto, nei casi che

verranno opportunamente segnalati alla impresa a mezzo p.e.c., anche prima della scadenza naturale del quinquennio. Le somme dovute a titolo di canoni verranno in tal caso ricalcolate in base alla durata effettiva della concessione ed al concessionario sarà addebitato un importo corrispondente alla frazione di anno in cui effettivamente la concessione ha mantenuto la propria validità.

Resta esclusa la facoltà per l'impresa di risolvere il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dagli artt. 1453, 1463 e 1467 del Codice civile. In tali casi (escluso quello previsto dall'art. 1453) l'impresa dovrà corrispondere una penale pari al 10% dell'importo del canone annuo a titolo di risarcimento del danno.

9. Penalità

In caso di reiterati inadempimenti parziali, quali, a mero titolo di esempio, ritardi negli interventi su chiamata di cui all'art. 4, effettuazione della manutenzione e rifornimento con frequenza inferiore a quella stabilita all'art. 4 del presente capitolato od al di fuori degli orari ivi previsti, effettuazione del servizio di consegna e ritiro delle chiavi elettroniche al di fuori dei termini e degli orari di cui all'art. 4 medesimo, mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 sui prodotti o rilevazione di evidenze negative sui medesimi (prodotti in cattive condizioni igieniche o di confezionamento, prodotti scaduti ecc.) ovvero in caso di ritardo nei termini di pagamento di cui all'art. 5, potrà essere applicata dalla Camera una penale pari al 10% del canone annuo per ciascuna evidenza contestata, fino ad un massimo di tre contestazioni nello stesso anno solare, oltre le quali la Camera potrà revocare anticipatamente la concessione ai sensi dell'art. 8. Le somme eventualmente dovute a titolo di penale saranno versate alla Camera mediante piattaforma PagoPA dietro contestazione scritta trasmessa via p.e.c., nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

10. Clausola di risoluzione

In caso di mancato adempimento totale la concessione si annulla tacitamente senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna,

riservandosi la Camera di Commercio di Bologna il diritto di esperire l'azione di danno ponendo a carico del concessionario inadempiente il minore ricavo eventualmente conseguito presso altra impresa per il canone relativo al servizio in rassegna.

La Camera di Commercio può chiedere la risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta da inviarsi con p.e.c.:

- Qualora l'impresa incorra in più inadempienze, riferite a diverse singole prestazioni;
- Per motivi di interesse pubblico, opportunamente esplicitati e motivati in atti;
- Nel caso in cui la Camera di Commercio di Bologna, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'impresa non sia soddisfacente;
- In caso di interruzione ingiustificata del servizio, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa;
- In caso di cessione del servizio da parte dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- Nei casi di gravi ed accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di legge nei confronti dei lavoratori sia singolarmente che collettivamente considerati e le norme in materia di sicurezza.

È inoltre causa di risoluzione della concessione la violazione di uno dei seguenti obblighi, che il concessionario si assume con la stipula del contratto:

Ai sensi dell'art. 4, co. 6, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, i concessionari non possono ricevere contributi dalla Camera di Commercio di Bologna.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16 *ter*, del D.L. n. 165/2001, i concessionari non possono concludere contratti di lavoro/incarichi con *ex* dipendenti camerali con poteri autorizzativi.

I concessionari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato dalla Giunta camerale ai sensi dell’art. 54, co. 5, D.L. n. 165/2001 e visionabile nel sito *web* camerale www.bo.camcom.gov.it.

11. Individuazione del referente aziendale

Al momento della stipula del contratto, l’impresa concessionaria dovrà individuare il proprio referente aziendale per i rapporti con la Camera, comunicandole i suoi riferimenti di reperibilità.

La concessionaria si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Camera, tramite p.e.c., ogni eventuale mutamento del referente aziendale e dei suoi recapiti di riferimento.

12. Subconcessione

È fatto espresso divieto di subconcessione del servizio senza il previo consenso scritto dell’Ente Concedente.

In ogni caso il subconcessionario dovrà impegnarsi per iscritto al rispetto del presente capitolato, ivi compreso l’art. 11.

13. Clausola di Mediazione e Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere nell’ambito dell’interpretazione e nell’esecuzione del presente capitolato sono fatte oggetto di un tentativo preliminare di Conciliazione, da promuoversi avanti all’organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente. Per ogni controversia non risolta tramite il Servizio di Mediazione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.